C/2023/1492

8.12.2023

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di DEIF Mohammed e ISSA Marwan che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(cfr. gli allegati della decisione (PESC) 2023/xxx del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/xxx del Consiglio del 7 dicembre 2023)

(C/2023/1492)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone summenzionate, che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2023/xxx del Consiglio ([1]) e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/xxx del Consiglio ([2]).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di includere tali persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ([3]) e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ([4]).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i capitali congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.

Affinché le osservazioni possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, la suddetta richiesta volta a ottenere la motivazione deve essere presentata entro il 15 dicembre 2023.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L, 2023/2764, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2764/oj.
([2]) GU L, 2023/2765, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj.
([3]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
([4]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.